

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3153**DISEGNO DI LEGGE**

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(CRAXI)

E DAL MINISTRO DEL TESORO
(GORIA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(ROMITA)

Conversione in legge del decreto-legge 24 settembre 1985,
n. 479, recante disposizioni urgenti per l'ente EUR

Presentato il 25 settembre 1985

ONOREVOLI DEPUTATI! — Come è noto, è attualmente all'esame della Camera un disegno di legge d'iniziativa parlamentare, già approvato dal Senato, inteso a riordinare l'Ente autonomo « Esposizione Universale di Roma » (A.C. 2600).

Nel frattempo, la situazione finanziaria dell'ente, pur notevolmente migliorata col finanziamento straordinario di lire 15 miliardi concesso con decreto-legge 8 novem-

bre 1984, n. 749, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1984, n. 891, ha continuato a registrare un crescente squilibrio tra entrate e spese correnti.

Il bilancio 1985 presenta un *deficit* di lire 5 miliardi e non è stato approvato.

Conseguenza immediata di tale situazione è l'impossibilità per l'ente di prorogare i contratti di pulizia e di manuten-

zione delle strade nonché di assicurare l'espletamento dei servizi essenziali e inderogabili per motivi di igiene e sicurezza.

In questo contesto il Governo ritiene di dover adottare una soluzione transitoria, rispettosa degli orientamenti già emersi in Parlamento, in attesa che sia definitivamente approvata la legge di ristrutturazione dell'ente.

D'altra parte, la gravità della situazione non permette ulteriori indugi, essendo indispensabile assicurare nel compendio dell'EUR il completamento dei lavori atti a garantire le necessarie condizioni di agibilità degli immobili e degli impianti anche al fine della tutela della sicurezza e della incolumità pubblica. Di qui l'ado-

zione del decreto-legge di cui si chiede ora la conversione.

Il decreto prevede, all'articolo 1, la concessione di un contributo straordinario a favore dell'ente di 5 miliardi di lire. Ciò al fine di consentire la prosecuzione dei servizi pubblici essenziali nel comprensorio dell'ente, nonché l'esecuzione delle opere di manutenzione straordinaria degli immobili e delle aree di proprietà dell'ente stesso.

L'ente è altresì autorizzato ad avvalersi, per l'espletamento di tali servizi, delle attuali ditte appaltatrici che utilizzeranno il medesimo contingente di personale utilizzato per gli stessi servizi pubblici alla data del 30 giugno 1985.

DISEGNO DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 24 settembre 1985, n. 479, recante disposizioni urgenti per l'ente EUR.

Decreto-legge 24 settembre 1985, n. 479, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 25 settembre 1985.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare la continuità dell'espletamento dei servizi pubblici essenziali nel comprensorio dell'ente EUR nonché la straordinaria manutenzione degli immobili di proprietà dell'ente medesimo, al fine di garantire l'igiene e l'incolumità pubblica e l'agibilità degli impianti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 settembre 1985;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;

E M A N A

il seguente decreto:

ART. 1.

1. È autorizzata la concessione di un contributo straordinario in favore dell'ente EUR di lire 5 miliardi, al fine della prosecuzione, fino all'entrata in vigore della legge di riordinamento dell'ente e, comunque, non oltre il 31 marzo 1986, dell'espletamento dei servizi pubblici essenziali dell'ente predetto, nonché dell'esecuzione delle opere di manutenzione straordinaria degli immobili e delle aree di proprietà.

2. Per l'espletamento dei servizi pubblici essenziali l'ente EUR è autorizzato ad avvalersi, prorogandone i relativi contratti, non oltre il termine di cui al comma 1, delle attuali ditte appaltatrici, che si avvarranno del medesimo contingente di personale utilizzato per i servizi pubblici medesimi alla data del 30 giugno 1985.

ART. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento « Riordinamento dell'ente EUR ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 settembre 1985.

COSSIGA

CRAXI — GORIA — ROMITA

Visto, il *Guardasigilli*: MARTINAZZOLI.